PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

16.1.2008 PE400.400v01-00

EMENDAMENTI 11-24

Progetto di parere **(PE398.484v01-00)**
di Luis Herrero-Tejedor
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente

Proposta di direttiva (COM(2007)0051 – C6-0063/2007 – 2007/0022(COD))

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Roselyne Lefrançois

Emendamento 11
Considerando 11

(11) Stanti le notevoli differenze che esistono nel livello delle sanzioni dei singoli Stati membri è inoltre necessario provvedere – in determinati casi – a un ravvicinamento di questi livelli in funzione della gravità del reato.	***soppresso***

Or. fr

Motivazione

Tenuto conto della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 27 ottobre 2007, è preferibile sopprimere questo considerando, che allude a un'armonizzazione dei livelli delle sanzioni.

Emendamento presentato da Roselyne Lefrançois

Emendamento 12
Considerando 12

(12) ***Un ravvicinamento di questo tipo è particolarmente importante quando i*** reati ***di cui trattasi provocano conseguenze gravi o quando sono commessi*** nell'ambito di organizzazioni criminali ***che hanno un ruolo rilevante in fatto di criminalità ambientale***.	(12) ***La commissione di questi*** reati nell'ambito di organizzazioni criminali ***dovrebbe essere considerata circostanza aggravante***.

Or. fr

Motivazione

Questo emendamento è coerente con l'emendamento mirante alla soppressione del considerando 11. È pertanto auspicabile chiedere che sia considerato circostanza aggravante il fatto che un reato che arreca danno all'ambiente sia commesso nell'ambito di organizzazioni criminali. Ciò non lede affatto il potere degli Stati membri di determinare il tipo e il livello di sanzioni.

Emendamento presentato da Kathalijne Maria Buitenweg

Emendamento 13
Articolo 2, lettera b)

(b) "persona giuridica" qualsiasi soggetto che sia tale in forza del diritto nazionale applicabile, ad ***eccezione*** degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche;	(b) "persona giuridica" qualsiasi soggetto che sia tale in forza del diritto nazionale applicabile, ad ***inclusione*** degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche;

Or. en

Motivazione

Non va fatta alcuna eccezione per le organizzazioni governative. Anche gli organismi pubblici, come Euratom, devono conformarsi alla legislazione ambientale. Ciò è necessario al fine di proteggere la salute pubblica e l'ambiente.

Emendamento presentato da Panayiotis Demetriou

Emendamento 14
Articolo 2, lettera b bis) (nuova)

(b bis) "specie animali o vegetali protette",

(i) ai fini dell'articolo 3, lettera (f), quelle elencate:

- nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche[1];

- nell'allegato 1, e specificate all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici[2];

(ii) ai fini dell'articolo 3, lettera (g), quelle elencate:

- negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio[3].

---

[1] GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/105/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 368).

[2] GU L 103, del 25.4.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/105/CE.

[3] GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1332/2005 della Commissione (GU L 215 del 19.8.2005, pag. 1).

Or. en

Motivazione

È necessario dare una definizione delle specie animali e vegetali protette in modo da descrivere precisamente cosa è salvaguardato.

Emendamento presentato da Panayiotis Demetriou

Emendamento 15
Articolo 2, lettera b ter) (nuova)

(b ter) "habitat protetto" qualsiasi habitat di una specie per cui un'area è classificata come zona di protezione speciale a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 o 2, della direttiva 79/409/CEE, e qualsiasi habitat naturale di una specie per cui un sito è designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE.

Or. en

Motivazione

È necessario fornire una definizione di habitat protetto per chiarire l'ambito del reato. A tal riguardo possono essere evitate le diverse interpretazioni di habitat protetto date dagli Stati membri.

Emendamento presentato da Kathalijne Maria Buitenweg

Emendamento 16
Articolo 3, lettera g bis) (nuova)

(g bis) la caccia ricreativa e il bracconaggio;

Or. en

Motivazione

Gli animali hanno un valore intrinseco. Pertanto gli animali allo stato brado non devono essere uccisi semplicemente per diletto, né devono essere uccisi illegalmente. La caccia ricreativa e il bracconaggio devono essere considerati reati a causa del danno che queste attività arrecano alla natura.

Emendamento presentato da Kathalijne Maria Buitenweg

Emendamento 17
Articolo 3, lettera h bis) (nuova)

(h bis) l'introduzione intenzionale nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) che non sono approvati dall'Unione europea;

Or. en

Motivazione

I rischi che gli OGM comportano per l'essere umano e l'ambiente sono poco conosciuti. È per questo che gli OGM non andrebbero affatto introdotti nell'ambiente, ma nel caso in cui lo fossero, ciò deve avvenire soltanto a seguito dell'approvazione da parte dell'Unione europea. Qualora un qualsiasi OGM venga introdotto intenzionalmente senza previa approvazione, ciò va considerato reato.

Emendamento presentato da Kathalijne Maria Buitenweg

Emendamento 18
Articolo 3, lettera i bis) (nuova)

(i bis) l'uso e il commercio di pesticidi che contengono sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione e sostanze di cui sono stati dimostrati gli effetti neurotossici o immunotossici;

Or. en

Motivazione

L'anno scorso il Parlamento ha adottato una proposta di divieto di questi pesticidi. Ai fini della protezione dell'ambiente e della salute pubblica è necessario che l'uso e il commercio di questi pesticidi sia considerato reato.

Emendamento presentato da Roselyne Lefrançois

Emendamento 19
Articolo 4

Partecipazione e istigazione ad un reato	***Complicità*** e istigazione ad un reato
Stati Membri provvedono affinché la ***partecipazione*** o l'istigazione a commettere i reati di cui all'articolo 3 siano perseguibili penalmente.	Stati Membri provvedono affinché la ***complicità*** o l'istigazione a commettere i reati di cui all'articolo 3 siano perseguibili penalmente.

Or. fr

Motivazione

Sotto il profilo giuridico, il termine "complicità" è più chiaro del termine "partecipazione".

Emendamento presentato da Luciana Sbarbati

Emendamento 20
Articolo 4

Gli Stati Membri provvedono affinché la partecipazione o l'istigazione a commettere i reati di cui all'art. 3 siano perseguibili penalmente.	Gli Stati Membri provvedono affinché la partecipazione o l'istigazione a commettere ***colpevolmente e intenzionalmente*** i reati di cui all'art. 3 siano perseguibili penalmente.

Or. it

Motivazione

L'intenzionalità non presuppone la consapevolezza da parte di chi si comporta in modo negligente che tale azione è penalmente perseguibile.

Emendamento presentato da Roselyne Lefrançois

Emendamento 21
Articolo 5, paragrafo 1

1. Gli Stati Membri provvedono affinché la commissione dei reati di cui agli articoli 3 e 4 sia punita con sanzioni ***penali*** effettive, proporzionate e dissuasive.	1. Gli Stati Membri provvedono affinché la commissione dei reati di cui agli articoli 3 e 4 sia punita ***sistematicamente*** con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive ***di natura penale***.

Or. fr

Motivazione

Questa formulazione permette di esprimere in modo più chiaro il fatto che le infrazioni di cui agli articoli 3 e 4 devono essere in tutti i casi passibili di sanzioni di natura penale, senza tuttavia escludere la possibilità per gli Stati membri di corredare tali sanzioni penali di sanzioni supplementari di altra natura (si veda l'emendamento all'articolo 5, paragrafo 5, della stessa autrice).

Emendamento presentato da Luciana Sbarbati

Emendamento 22
Articolo 5, paragrafo 1

1. Gli Stati Membri provvedono affinché la commissione dei reati di cui agli articoli 3 e 4 sia punita con sanzioni ***penali*** effettive, proporzionate e dissuasive.	1. Gli Stati Membri provvedono affinché la commissione dei reati di cui agli articoli 3 e 4 sia punita con sanzioni***, anche di carattere penale,*** effettive, proporzionate e dissuasive.

Or. it

Motivazione

Se si utilizza il termine esclusivamente, proprio perché il relatore ipotizza la scarsa chiarezza del testo originale, si impedisce il sanzionamento amministrativo dei reati che non ricadono nel campo penale. Se si scrive "anche", senza precludere il perseguimento delle sanzioni amministrative, si può agire penalmente e quindi rafforzare l'efficacia della direttiva.

Emendamento presentato da Roselyne Lefrançois

Emendamento 23
Articolo 5, paragrafo 5

5. ***Le*** pene ***previste dal presente articolo*** possono essere corredate da ***altre*** sanzioni o misure***, in particolare dalle seguenti:***	5. ***Tali*** pene possono essere corredate da sanzioni o misure ***complementari di natura amministrativa o civile.***
(a) il divieto di esercitare un'attività che richiede un'autorizzazione o approvazione ufficiale o di fondare, amministrare o dirigere una società o una fondazione allorché i fatti che hanno condotto alla condanna inducano a temere che possa essere intrapresa un'iniziativa criminale analoga;	

(b) la pubblicazione della decisione giudiziaria di condanna o di qualsiasi sanzione o misura applicata;

(c) l'obbligo di riparare i danni causati all'ambiente.

Or. fr

Motivazione

È opportuno lasciare agli Stati membri la possibilità di imporre sanzioni complementari di natura amministrativa o civile.

Emendamento presentato da Roselyne Lefrançois

Emendamento 24
Articolo 5, paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. Gli Stati membri provvedono affinché sia considerata circostanza aggravante la commissione dei reati di cui agli articoli 3 e 4 nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro del Consiglio […relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (COM(2005)6)].

Or. fr

Motivazione

È auspicabile chiedere che sia considerato circostanza aggravante il fatto che un reato che arreca danno all'ambiente sia commesso nell'ambito di organizzazioni criminali. Ciò non lede affatto il potere degli Stati membri di determinare il tipo e il livello di sanzioni.